

Avviso Pubblico

INTERVENTO 1.2.2 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

FAQ del 05 agosto 2026

1. Sono titolare della partita, attività professionale operante nel settore della comunicazione e del marketing digitale. In riferimento all'Avviso pubblico Intervento 1.2.2. – Digitalizzazione delle PMI, chiedo cortesemente un chiarimento in merito ai requisiti soggettivi di ammissibilità. In particolare, desidererei sapere: se possano presentare domanda anche i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, oppure se l'Avviso sia riservato esclusivamente alle imprese iscritte al Registro delle Imprese; qualora l'iscrizione al Registro delle Imprese costituisca un requisito obbligatorio, se tale requisito debba essere posseduto già alla data di pubblicazione dell'Avviso oppure se possa essere acquisito entro la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1. dell'avviso pubblico "I soggetti beneficiari" possono presentare istanza di agevolazione:

- **le mPMI e le ditte individuali iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente e attive alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT**
 - **i liberi professionisti con partita IVA, esercenti professioni regolamentate, in forma singola o associata, iscritti all'albo professionale di riferimento alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT.**
2. Con riferimento all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c), si chiede se possano essere considerate ammissibili le spese sostenute per lo sviluppo personalizzato di software da parte di persone fisiche esterne all'impresa beneficiaria, in possesso di adeguata esperienza professionale ma prive di partita IVA, incaricate mediante contratto di lavoro autonomo occasionale o collaborazione a progetto.

Le prestazioni sarebbero documentate mediante contratto, ricevuta fiscalmente valida soggetta a ritenuta d'acconto, pagamento tracciabile, curriculum professionale, relazione delle attività, codice sorgente, documentazione tecnica e verbale di collaudo, tutto quanto necessario.

Si chiede di confermare se, ai fini dell'ammissibilità, il consulente possa esercitare in questo modo la prestazione lavorativa legata al progetto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 14 dell'avviso pubblico "Le spese non ammissibili", possono essere considerati ammissibili i servizi di consulenza, necessariamente acquisiti da professionisti esterni all'impresa, contrattualizzati nel rispetto della normativa vigente, entro il limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile.

Tali spese devono essere inoltre:

- pertinenti, congrue e riconducibili al progetto presentato e approvato;
- contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa, salvo proroga autorizzata;
- effettivamente sostenute dal beneficiario.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 22 dell'Avviso pubblico "Le modalità di rendicontazione" in sede di rendicontazione delle spese, in mancanza di fattura, le stesse dovranno essere supportate da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

3. In merito al bando in oggetto sono a richiedere se un sistema di gestione delle etichette elettroniche (sistema che si compone da un lato da un software gestione e dell'altro dai supporti elettronici d collegati via wifi al server) in un punto vendita rientra tra le spese ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 7. dell'avviso "I progetti finanziabili" le proposte progettuali ammissibili sono quelle riconducibili alle lettere:

- a) Canali digitali di vendita e commercializzazione;**
- b) Sistemi integrati per la gestione dei processi aziendali connessi alla vendita;**
- c) Automazione dei processi commerciali e organizzativi;**
- d) Soluzioni cloud, SaaS, sistemi di intelligenza artificiale e gestione dei dati;**
- e) Cybersecurity e protezione dei dati;**
- f) Tecnologie digitali avanzate;**

nelle declinazioni previste per ciascuna categoria.

4. Con riferimento all'Avviso "Intervento 1.2.2 – Digitalizzazione delle PMI", si chiede un chiarimento sull'ammissibilità dei liberi professionisti non esercenti professioni regolamentate.

Il potenziale richiedente è un consulente/lavoratore autonomo:

- titolare di partita IVA in regime forfettario dal 20/03/2025;
- codice ATECO prevalente 82.99.99 – Tutti gli altri servizi vari di supporto alle imprese n.c.a.;
- iscritto alla Gestione Separata INPS come professionista senza cassa;
- non tenuto, per la natura dell'attività esercitata, all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA;
- non appartenente a un ordine o albo professionale.

Si chiede se tale soggetto possa essere considerato beneficiario dell'Avviso oppure se gli articoli 8 e 9 limitino l'accesso esclusivamente alle imprese iscritte alla CCIAA e ai professionisti esercenti professioni regolamentate con iscrizione obbligatoria ad albo.

Vedasi risposta FAQ n. 1

5. Con riferimento all'Avviso "Intervento 1.2.2 – Digitalizzazione delle PMI", si chiede cortesemente di confermare se, ai fini dell'ammissibilità della spesa, sia possibile affidare la realizzazione di parte del progetto ad un fornitore con sede nel Regno Unito (Londra), regolarmente fatturante.

Dalla lettura dell'Avviso non sembrano emergere limitazioni in merito alla sede del fornitore, purché il progetto sia realizzato presso la sede dell'impresa beneficiaria e nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal bando. Si chiede pertanto conferma dell'ammissibilità della relativa spesa.

Premesso che l'ammissibilità delle spese discende dal combinato disposto dell'articolo 13 "Le spese ammissibili" e dell'articolo 14 "Le spese non ammissibili" dell'avviso, in merito al quesito posto si richiama l'articolo 22 "Le modalità di rendicontazione", punto 5), laddove si prevede che "tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera, dovrà essere accompagnato da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge. In caso di fatture emesse da un fornitore di un paese extra UE è necessario acquisire anche la relativa bolla doganale".

6. Chiediamo se il contributo a fondo perduto concesso dalla misura in oggetto sia cumulabile o meno con l'Iperammortamento, agevolazione a carattere generale e non costituente aiuto di Stato.

Richiamato l'articolo 12 "Le regole sul cumulo" dell'avviso, e fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo previsto può essere cumulato con l'iperammortamento. L'iperammortamento si configura, infatti, come misura fiscale di carattere generale non qualificabile come aiuto di Stato in senso stretto, mancando il requisito della selettività proprio degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Per la corretta determinazione di detta cumulabilità si rimanda all'art. 1, comma 431, della Legge n. 199/2025 (principio della c.d. nettizzazione).

7. Salvo sono un Innovation Manager certificato Accredia ISO 11814 volevo sapere se la mia qualifica è idonea per la sottoscrizione della perizia giurata come richiesta dal bando.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d. dell'Avviso, la perizia giurata deve essere rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale (professionista esercente una professione regolamentata e iscritto all'albo ordinistico di riferimento).

8. Con riferimento al bando in oggetto abbiamo tre richieste:

- 8.1 In base agli obiettivi specifici indicati nell'avviso, ovvero **Azione 1.2.2. Sostegno alle imprese per la diversificazione delle strategie di marketing e dei canali di vendita e il rafforzamento dell'e-commerce**, avremmo bisogno di sapere **se è indispensabile** per l'impresa che partecipa alla domanda di agevolazione avere un sito e-commerce o prevederne l'acquisto nel progetto organico.

In relazione al quesito posto si rinvia all'art. 10 "I progetti finanziabili" dell'avviso laddove al punto 7 si statuisce che "Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso le proposte progettuali di digitalizzazione finalizzate ad incrementare la competitività e la resilienza delle imprese", nelle declinazioni di cui alle successive lettere da a) a f).

- 8.2 Nel caso in cui l'azienda sia in possesso del Bilancio VSME, bilancio volontario ESG, la stessa può essere considerata una certificazione del sistema di gestione della sostenibilità ambientale applicata dall'azienda?

Il Bilancio VSME, quale standard volontario di rendicontazione di sostenibilità (ambientale, sociale e di governance) non è equiparabile a una certificazione di un sistema di gestione ambientale, intesa come processo di audit da parte di soggetto terzo che attesta la corretta organizzazione dei processi interni per ridurre l'impatto ecologico/ambientale.

- 8.3 Nel caso in cui le premialità applicate **in base ai criteri oggettivi** diano un punteggio pari a ZERO, la domanda può rientrare fra quelle oggetto della procedura valutativa di merito?

L'istanza con punteggio premiale pari a zero accederà alla procedura valutativa di merito nel caso in cui la posizione utile venga comunque conseguita nella restituzione giornaliera ad opera del Sistema Informativo Regionale, a concorrenza della dotazione finanziaria maggiorata dell'avviso, ovvero sia qualora le domande con punteggio superiore non assorbano tutta la disponibilità finanziaria.

9. Volevo richiedere alcuni chiarimenti:

- 9.1 Nel caso in cui le premialità applicate in base ai criteri oggettivi diano un punteggio pari a ZERO, la domanda può rientrare fra quelle oggetto della procedura valutativa di merito?

Vedasi risposta FAQ n. 8.3

9.2 Come si ripartisce il punteggio da zero a 10 per il criterio di valutazione riguardante l'incremento del fatturato?

Sarà la Commissione di Valutazione, nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, ai sensi dell'art. 17 punto 1 dell'avviso, a declinare e graduare i criteri di valutazione di cui al punto 6 del medesimo articolo.

9.3 Se l'azienda non riesce nel periodo di tempo indicato a incrementare il fatturato gli vengono decurtati i 10 punti assegnati in fase di valutazione con il rischio che a fine progetto debba restituire l'intero finanziamento?

L'ipotesi rappresentata potrebbe configurarsi nel caso in cui:

- **l'impresa abbia prospettato nel progetto di innovazione digitale presentato un incremento di fatturato non comprovabile in sede di rendicontazione o in occasione dei controlli in capo al Servizio e all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE;**
- **la conseguente decurtazione di punteggio vada ad influire sulla collocazione in posizione utile in graduatoria.**

Si rimanda in proposito all'art. 27 "Le revoche" punto 1 lettera i) dell'avviso.

10. In riferimento all'Avviso si chiedono i seguenti chiarimenti:

10.1 Si parla di "programmi di digital marketing", ma sono finanziabili anche: le attività di promozione svolte da fornitore terzo - mediante social media, attività di promozione mediante Google ADS, attività di promozione per DEM, attività di promozione tramite SEO onsite e offsite, ecc, ovviamente collegate esclusivamente con il progetto?

Ai sensi dell'art. 10 "I progetti finanziabili" punto 7 lettera a) "... Non sono ammissibili attività di comunicazione generica, branding non collegato a strumenti digitali operativi, gestione ordinaria dei social media, campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni, acquisto di spazi pubblicitari o produzione di contenuti promozionali non strettamente funzionali alla realizzazione tecnica del progetto".

10.2 Cosa si intende per costi indiretti e come devono essere rendicontati?

I costi indiretti sono quei costi che, pur non essendo direttamente applicabili alle attività di progetto, incidono comunque sulle stesse. In pratica, si tratta di costi il cui collegamento all'azione non è misurato direttamente, ma tramite determinanti di costo (cost driver) che consentono la ripartizione dei costi indiretti totali tra le diverse attività del beneficiario. Esempi ne sono: l'ammortamento o il canone di leasing dei macchinari e delle attrezzature usate in comune tra più reparti, i costi di gestione e di amministrazione, il canone di affitto di un capannone o di un ufficio, il costo delle utenze (telefono, acqua, energia elettrica, riscaldamento, internet) e così via. Ai sensi dell'art. 13 "Le spese ammissibili" punto 4 lettera b) dell'avviso "I costi indiretti sono rendicontati a tasso forfettario, nella misura massima del 5 % dei costi diretti ammissibili, riferiti a quelli elencati alle lettere da a) a c)", ovverosia vengono imputati a concorrenza di detta percentuale senza necessità di presentare giustificativi di spesa a supporto in sede di rendicontazione. Detti giustificativi di spesa devono, comunque, essere tenuti a disposizione ed esibiti in caso di controllo da parte del Servizio, dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e della Commissione Europea.

10.3 Al comma 6 dell'art. 13 "Le spese ammissibili" si specifica che ogni "tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, costituisce spesa ammissibile" nel caso di pagamento di una fattura a

professionista come ad esempio per il pagamento della perizia, la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza e la ritenuta di acconto possono essere considerate spese ammissibili?

Sì. Ai fini del rimborso il pagamento completo della prestazione dovrà essere dimostrato attraverso bonifico bancario a favore del professionista (pari al netto a pagare) e modello F24 con la quietanza di versamento della ritenuta all'Agenzia delle Entrate.

10.4 Nelle spese ammissibili vengono elencate le spese non previste. Non compare l'esclusione delle "spese pubblicitarie". Queste sono ammissibili o no? Nel caso fossero ammissibili in che modo devono essere rendicontate?

Vedasi risposta FAQ n. 10.1

10.5 Nella parte presentazione delle domande si specifica che la domanda sarà come da fac simile – Allegato A. A tal proposito si chiede se nella piattaforma e nell'invio saranno richieste ulteriori informazioni e/o allegati oltre a quanto previsto nell'Allegato A.

No, le informazioni e gli allegati richiesti sono quelli previsti nell'Avviso.

10.6 In riferimento all'art. 16 dell'Avviso "Procedura di selezione delle istanze" il sistema, qualora nelle prime 6 ore – ad esempio - del primo giorno si arrivasse alla cifra dei 13 milioni, si blocca nella possibilità di fare domande o dà la possibilità di fare domanda oltre la cifra fino alle ore 24.00 del giorno?

Il Sistema Informativo Regionale restituisce giornalmente le istanze ricevute, fermo restando i termini di apertura dello sportello.

10.7 Se il sistema si blocca – come al punto 6) la graduatoria parziale verrà fatta sulla base delle aziende che hanno fatto domanda fino ai 13.000.000? In caso contrario in base alle istanze che sono pervenute esclusivamente nel primo giorno?

Vedasi risposta FAQ n. 10.6

10.8 All'interno della giornata viene fatta una graduatoria basata sui criteri di valutazione e relativi indicatori. In caso di ex-aequo la graduatoria si forma in base ai punteggi ottenuti. In caso di ulteriore ex-aequo si farà il sorteggio. Come verrà effettuato il sorteggio e quando? Il sorteggio dovrà essere svolto a scalare, nel senso che sorteggiata un'impresa, si andrà avanti sulla base di quanto richiesto a contributo da quest'ultima sull'importo del contributo totale restante?

Tempi e modalità dell'eventuale sorteggio verranno svolti del Servizio competente e comunicati agli interessati tramite pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria.

10.9 Se il primo giorno non si superano i 13 milioni le imprese che hanno fatto richiesta, a prescindere dal punteggio, rientreranno tutte nella graduatoria parziale, a prescindere dai giorni successivi?

Sì. Si rinvia a quanto previsto all'art. 16 "Le procedure di selezione delle istanze" dell'avviso.

10.10 Al comma 6 dell'art. 17 viene riportata la tabella dei criteri di valutazione di merito. Al fine di evitare problemi di discrezionalità è possibile avere chiarimenti sulla declinazione del criterio di valutazione previsti all'art. 17 dell'Avviso.

Sarà la Commissione di Valutazione, nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, a declinare i criteri di valutazione di cui all'art. 17 punto 6 dell'avviso.

11. Si chiede di chiarire se le agevolazioni previste dal Bando Digitalizzazione Abruzzo siano cumulabili con il beneficio dell'iperammortamento (agevolazione fiscale) per le medesime spese di investimento. In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare eventuali limiti o condizioni previste dalla normativa e dall'Avviso.

Vedasi risposta FAQ n. 6

12. Sono un Avvocato e vorrei aprire una nuova attività professionale (avrei ovviamente necessità di acquistare postazione, computer, fotocopiatrice con scanner e software di gestione studio ecc.) oppure per l'attività di marketing (avrei necessità di postazione, computer, fotocopiatrice con scanner, software specifici ecc.) oppure per entrambe le descritte attività distinguendo i rispettivi acquisti.

Premesso che l'obiettivo dell'avviso è quello di incentivare l'adozione di tecnologie e soluzioni digitali, diffuse e trasversali, si rinvia a quanto previsto all'art. 14 "Le spese non ammissibili", in particolare alle lettere i) e j).

13. Stiamo valutando la candidatura di una piccola impresa abruzzese che possiede i requisiti soggettivi di accesso e intende presentare un progetto coerente con le finalità dell'Avviso, ma che non dispone di alcuna delle premialità previste per la formazione delle graduatorie provvisorie parziali giornaliere. In particolare, l'impresa:

- non è iscritta come impresa artigiana;
- non è localizzata in una delle Aree Interne individuate dall'Avviso;
- non possiede certificazioni ambientali o rating ESG utili ai fini della premialità.

La domanda otterrebbe pertanto **zero punti nella fase preliminare di cui all'articolo 16.**

13.1Pertanto una domanda con punteggio preliminare pari a zero viene comunque inserita nella graduatoria giornaliera e può collocarsi in posizione utile, qualora le domande con punteggio superiore non assorbano la disponibilità presa in considerazione dalla procedura?

Vedasi risposta FAQ n. 8.3

13.2 Le graduatorie giornaliere vengono esaminate e utilizzate progressivamente secondo l'ordine dei giorni di presentazione, oppure, al termine dello sportello, le domande contenute nelle diverse graduatorie giornaliere vengono confrontate o accorpate in un unico elenco?

Ai sensi dell'art. 16 "La procedura di selezione delle istanze" punto 3 dell'avviso "Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di graduatorie provvisorie parziali giornaliere sulla base del punteggio ottenuto in piattaforma a seguito dall'autonoma attribuzione delle premialità" e ancora al punto 7 "Per le sole imprese che si classificano in posizione utile, in esito alla graduatoria parziale di cui al comma 3 del presente Articolo, l'iter procedimentale seguirà con la procedura valutativa di merito a graduatoria, ai fini dell'ammissione a contributo".

13.3 Nel caso di più domande presentate nella stessa giornata tutte con punteggio pari a zero, si conferma che, non essendovi differenze neppure nel criterio A1 relativo alla qualifica artigiana, l'ordine venga determinato mediante sorteggio e non sulla base dell'orario di presenta-

zione? L'articolo 16 stabilisce infatti che, in caso di ulteriore parità dopo il criterio A1, si procede al sorteggio.

Si conferma quanto previsto all'art. 16 "La procedura di selezione delle istanze" punto 6 dell'avviso "In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A1). In caso di ulteriore ex-aequo si procede con il sorteggio".

14. Con riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede cortesemente di fornire un chiarimento in merito all'ammissibilità di una specifica tipologia di spesa, come di seguito illustrato.

Un'impresa intende realizzare un progetto di digitalizzazione che prevede, quale investimento principale, la realizzazione di un sito web aziendale dotato di sistema di e-commerce.

In considerazione del previsto incremento delle vendite e nell'ambito del medesimo progetto di investimento, l'impresa intende acquistare anche un magazzino elettronico, inteso quale bene strumentale materiale strettamente funzionale e necessario alla gestione dei prodotti e degli ordini derivanti dall'attività di commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dell'Avviso.

Si chiede, pertanto, di confermare se i costi relativi all'acquisto del suddetto magazzino elettronico possano essere considerati ammissibili alle agevolazioni previste dall'Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 "Le spese ammissibili" punto 3 dell'avviso sono ammissibili le spese strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e riconducibili alle categorie da a) a f). Attesa, quindi, la funzionalità e la connessione di un bene strumentale al progetto candidato, la spesa collegata può essere considerata ammissibile.

15. Abbiamo bisogno di delegare un nostro dipendente all'accesso allo sportello digitale per la presentazione delle domande di accesso ai vostri bandi, come fare?

Ai sensi dell'art. 15 "Le modalità di presentazione dell'istanza e la ricevibilità" punto 1 dell'avviso "L'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID/CIE del titolare/legale rappresentante dell'impresa", pertanto non sono ammesse deleghe o procure.

16. con riferimento all'Avviso pubblico della Regione Abruzzo "Intervento 1.2.2 - Digitalizzazione delle PMI", come previsto dall'art. 31.1, si invia la seguente richiesta di chiarimento:
con riferimento al criterio di valutazione di cui all'art. 16, pag. 19, punto 3 "A.2) mPMI localizzazione nelle Aree Interne selezionate nell'ambito dell'OP 5 del PR Abruzzo FESR 2021-2027", si chiede il modo di verificare la localizzazione delle Aree interne.

Il Link riferito esclusivamente alla localizzazione delle Aree interne è il seguente:

https://coesione.regione.abruzzo.it/sites/coesione.regione.abruzzo.it/files/allegati/434/2024-08-01/comuni-aree-interne_0.pdf

17. Con la presente si chiede, ai sensi dell'Art. 31 dell'Avviso in oggetto, un chiarimento in merito alle modalità di rendicontazione delle spese relative a beni strumentali immateriali, di cui all'Art. 13, comma 3, lett. b).

L'Art. 13, comma 3, lett. b) dell'Avviso include tra le spese ammissibili i "beni strumentali immateriali". In particolare vengono incluse know how e conoscenze tecniche non brevettate.

Si chiede di chiarire quali documenti giustificativi sono richiesti, in sede di rendicontazione (stato di avanzamento e/o saldo), per le spese relative all'acquisizione di know how e conoscenze tecniche non brevettate, oltre alla fattura del cedente/fornitore.

Ai sensi dell'art. 21 "Le modalità di rendicontazione del contributo" dell'avviso, la richiesta di SAL dovrà essere corredata dai documenti richiamati nel comma 3 lettera a) punto 2 (da i a vi), mentre la richiesta di SALDO dovrà essere corredata dai documenti richiamati nel comma 3 lettera b) punti da 1 a 4. Si richiama anche quanto previsto all'art. 22 "Le modalità di rendicontazione" dell'avviso.

18. Si chiede di chiarire se imprese il cui cod ATECO principale sia attività di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli ad esempio imprese agroalimentari che non svolgono direttamente produzione primaria, siano comunque escluse in via automatica dal bando in quanto ricomprese, per codice ATECO, nel "settore agricolo"; oppure se la Regione ritenga ammissibili tali imprese, distinguendo le ipotesi effettivamente escluse dall'art. 1 e art 2 del Reg. (UE) 2023/2831 da quelle che, pur operando su prodotti agricoli, possono rientrare nella disciplina "de minimis" generali.

Ai sensi dell'art. 9 "I requisiti soggettivi di ammissibilità" dell'avviso, comma 4 "Se un'impresa opera nei settori ammessi ai sensi del presente Avviso e in quelli esclusi dall'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831*, gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi esclusivamente con riferimento alle attività svolte nei settori ammessi, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Ciò al fine di evitare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 2023/2831 possano beneficiare di aiuti de minimis"

***Articolo 1 "Campo di applicazione", paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

19. Si chiede un chiarimento in merito all'ammissibilità della spesa:

l'articolo 13 comma 1 recita "Sono ammissibili le spese sostenute a far data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo", mentre all'articolo 14 è scritto che "non sono ammissibili le spese sostenute e/o fatturate anteriormente alla data di presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo".

In relazione al chiarimento richiesto si precisa che non sono ammissibili:

- i pagamenti effettuati anteriormente alla data di presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo;
- le fatture con data anteriore alla data di presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo.

20. volevo chiedervi quanto segue relativamente all'Allegato da presentare in Piattaforma informativa regionale:

DOMANDA 1

Nell'allegato ci sono da compilare le seguenti voci:

- Ricadute in termini di aumento del fatturato e quote di mercato
- Ingresso in nuovi mercati
- Incremento di fatturato rispetto al fatturato corrente

Siccome la prima voce sembra comprenda le altre due voci, si potrebbe specificare cosa è necessario indicare nelle singole voci in sintesi?

Nella prima voce si fa riferimento alle "ricadute", da intendersi come effetti (diretti e indiretti) prodotti dall'aumento di fatturato e di quote di mercato. Le ulteriori due voci sono invece riferite ad informazioni puntuali e specifiche.

DOMANDA 2

A) Nel modulo, nella parte "Punteggio Parziale" il calcolo viene fatto su:

Impresa artigiana

Localizzazione delle aree

Possesso di certificazione di sostenibilità

Intensità dell'aiuto

B) Nell'AVVISO però la graduatoria parziale si genera non tenendo presente "l'intensità dell'aiuto richiesto"

Si chiede quale sarà la modalità che genererà la graduatoria parziale tra A e B?

Ai sensi dell'art. 16 "La procedura di selezione delle istanze" le graduatorie provvisorie parziali giornaliere saranno generate sulla base del punteggio ottenuto in piattaforma a seguito dell'autonoma attribuzione delle premialità di cui ai criteri di valutazione:

A1) Proposta di investimento avanzata da mPMI artigiana

A2) mPMI localizzata nelle aree interne selezionate nell'ambito dell'OP 5 del PR Abruzzo FESR 2021-2027

A3) Possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale o di rating (Environmental Social Governance – ESG - criteria)

DOMANDA 3

Tra i criteri di valutazione c'è "Incremento di fatturato rispetto al fatturato corrente". In fase di compilazione verrà fatta una dichiarazione. In fase di verifica e richiesta del saldo l'impresa dovrà effettivamente raggiunto quell'obiettivo? In caso di non raggiungimento perderà il contributo?

Vedasi risposta FAQ 9.3

Avviso Pubblico

INTERVENTO 1.2.2 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

2° FAQ del 11 settembre 2026

Errata corrige:

si comunica che la FAQ n. 6 riporta per mero errore al punto uno la frase (alla data di presentazione dell'istanza), anziché la frase corretta (**alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT**).

1. Sono Con riferimento all'art. 13 dell'Avviso, che ricomprende tra le spese ammissibili i beni strumentali materiali quali "impianti, macchinari e attrezzature, hardware e tecnologie digitali", si chiede di chiarire se siano ammissibili anche **macchinari e attrezzature professionali tecnologicamente avanzate**, acquistati da liberi professionisti iscritti ad Albi professionali, qualora tali beni siano dotati di nuove tecnologie e/o software e siano direttamente funzionali al progetto di digitalizzazione dell'attività professionale.

A titolo esemplificativo, nel caso di un professionista sanitario (es. medico), può essere considerato ammissibile l'acquisto di **un macchinario o dispositivo diagnostico di nuova generazione**, dotato di tecnologie digitali e relativo software specialistico, qualora l'investimento consenta di introdurre nuove soluzioni tecnologiche e digitali nell'esercizio dell'attività professionale?

Ai sensi dell'art. 13 "Le spese ammissibili", di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono quelle strettamente necessarie alla realizzazione del progetto di digitalizzazione nel suo insieme.

2. Le scrivo in merito all'Avviso Pubblico **Intervento 1.2.2 - Digitalizzazione delle PMI** al fine di richiedere alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di ammissibilità.

In primo luogo, vorrei gentilmente sapere se il bando risulta aperto anche alle imprese aventi sede operativa nei Comuni della fascia litoranea, oppure se sono previste particolari limitazioni territoriali. (si faccia riferimento al file "Comuni Aree Interne).

Inoltre, con riferimento alla definizione di "**Impresa Unica**" riportata nell'Avviso, desidererei avere conferma circa le modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'ammissibilità.

Nello specifico, qualora una società e la relativa controllante, considerate unitamente alle eventuali società controllate e collegate, superino i parametri previsti per la classificazione di **Media Impresa** in termini di fatturato e/o numero di dipendenti, si chiede se la società possa comunque partecipare all'Avviso oppure se debbano essere necessariamente rispettate le soglie dimensionali previste per la Media Impresa considerando l'intero perimetro dell'Impresa Unica.

La valutazione dovrebbe infatti comprendere anche i dati della controllante e delle relative società controllate, con conseguente superamento delle soglie di fatturato previste per la categoria delle Medie Imprese.

Ai sensi dell'art. 7 "La dotazione finanziaria e la localizzazione degli investimenti" gli investimenti devono essere localizzati nella Regione Abruzzo, senza limitazioni territoriali di sorta.

Quanto al concetto di “impresa unica”, nel richiamare la definizione della stessa ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, comma 2, lettera d) e i rimandi contenuti all’art. 8 “I soggetti beneficiari” comma 2, si conferma la necessità del rispetto delle soglie dimensionali considerando l’intero perimetro dell’impresa unica.

3. Con riferimento all’Avviso PR FESR 2021-2027 – Azione 1.2.2 “Digitalizzazione delle PMI”, si intende presentare istanza finalizzata all’evoluzione del proprio sistema gestionale per i trasporti e la logistica.

Il progetto prevede l’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, integrate nel TMS aziendale, per supportare l’elaborazione e la classificazione della documentazione di trasporto, l’assistenza agli operatori, l’automazione di attività amministrative e operative e l’analisi dei dati.

A tal proposito, chiediamo cortesemente conferma dell’ammissibilità, nell’ambito delle categorie software, licenze, soluzioni cloud/SaaS e sistemi di intelligenza artificiale, dei costi relativi all’utilizzo delle API OpenAI integrate nel sistema gestionale aziendale e di eventuali licenze business OpenAI/Codex.

Tali costi sarebbero sostenuti esclusivamente dopo la presentazione della domanda, intestati alla ditta istante e pagati mediante strumenti tracciabili riconducibili al conto aziendale.

Chiediamo inoltre di precisare:

se tali spese siano ammissibili anche nel caso in cui il fornitore sia estero e la fattura sia soggetta al meccanismo dell’inversione contabile;

quale documentazione tecnica e contabile debba essere prodotta in sede di rendicontazione.

Si precisa infine che la presente richiesta riguarda esclusivamente nuovi costi connessi alle attività progettuali da realizzare e non spese già sostenute o attività già completate.

Nel premettere che l’ammissibilità della spesa è prerogativa esclusiva della Commissione di valutazione e non dello scrivente Servizio, si specifica quanto di seguito:

- ai sensi dell’art 22 “Le modalità di rendicontazione” “tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera, dovrà essere accompagnato da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge. In caso di fatture emesse da un fornitore di un paese extra UE è necessario acquisire anche la relativa bolla doganale”

- la documentazione da produrre in sede di rendicontazione è richiamata all’art. 21 “La modalità di erogazione del contributo” comma 3, lettere a) e b)

Si invita anche a prendere visione della risposta alla FAQ n. 5 del 05/08/2026.

4. Scrivo per una delucidazione in merito all’Avviso 1.2.2 “Digitalizzazione delle PMI”, e nello specifico rispetto alla Perizia giurata richiesta.

Esiste un albo o un registro dei "tecnici professionisti abilitati"? Oppure è sufficiente essere commercialisti e revisori legali?

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d. dell'Avviso, la perizia giurata deve essere rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale (professionista esercente una professione regolamentata e iscritto all'albo ordinistico di riferimento).

5. In riferimento all'avviso in oggetto, Le chiediamo quanto segue:

- I fornitori devono fornire solo il preventivo di spesa oppure i beneficiari devono accreditare anche i fornitori sulla piattaforma?

In sede di istanza non è necessario produrre preventivi né accreditare i fornitori sulla piattaforma

- Vi sono dei parametri che i fornitori devono rispettare per la stesura dei preventivi di spesa da fornire ai beneficiari?

Non esistono parametri predefiniti specifici per l'avviso in questione

- Tra i servizi Cloud potrebbero essere ammissibili le spese di infrastrutture Cloud fornite dal fornitore?

Premesso che l'ammissibilità della spesa è prerogativa esclusiva della Commissione di valutazione e non dello scrivente Servizio, la spesa proposta, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'avviso, potrebbe essere ammissibile.

6.

- In merito al punteggio aggiuntivo previsto dal bando, mi permetto di chiedere se il certificato "Rating Environmental Social Governance – ESG – criteria" è da Voi accettato.

Ai sensi dell'art. 16 "La procedura di selezione delle istanze" il possesso (alla data di presentazione dell'istanza alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT) di certificazioni di sostenibilità ambientale o di rating (Environmental Social Governance – ESG – criteria) determina l'attribuzione di 5 punti.

- Il bando indica, tra gli elementi più importanti del piano di investimenti in digitalizzazione, l'introduzione di processi di valorizzazione dei marchi a livello digitale.

Da ricerche effettuate, esempi che ricadono in questo ambito sono:

- Registrazione, protezione e monitoraggio digitale del marchio — sistemi di brand protection che sorvegliano usi non autorizzati del marchio online, sui marketplace o su e-commerce di terzi.
- Cataloghi e configuratori di prodotto brandizzati — piattaforme dove il prodotto è presentato con la propria identità visiva, schede tecniche, modelli 3D/2D, verso clienti e stazioni appaltanti.
- Digital Asset Management — sistemi che gestiscono in modo centralizzato loghi, immagini prodotto, texture, materiali marketing, garantendo coerenza del marchio su tutti i canali.
- Tracciabilità e autenticazione di prodotto — QR code evoluti, etichette con codice univoco che collegano il prodotto fisico a una scheda digitale ufficiale del produttore (anticontraffazione, garanzia di originalità).
- Presenza brandizzata sui canali di vendita — store ufficiale su marketplace, mini-siti prodotto, portali B2B con l'identità dell'azienda.

Si chiede conferma della corretta interpretazione dei contenuti sopra elencati.

I processi di valorizzazione dei marchi a livello digitale sono strategie online che aumentano la visibilità, la reputazione e il valore percepito di un brand attraverso canali web, social e tecnologie interattive. Sarà l'istante, nella propria proposta progettuale, a descrivere e declinare le modalità attuative per il raggiungimento di detto scopo.

- Il bando all'articolo 10 punto 7, comma c), prevede, tra gli investimenti: l'automazione dei processi aziendali e organizzativi, tra cui integrazione applicativa tra sistemi aziendali, reportistica e strumenti di analisi dei dati finalizzati al miglioramento dei processi commerciali e decisionali.

Si chiede conferma che, nell'ambito di tali strumenti, trovi collocazione la produzione automatizzata della situazione trimestrale economica, finanziaria e patrimoniale, indispensabile per una più agile valutazione della sostenibilità di scontistiche e dilazione applicabili ai clienti.

Laddove l'investimento prospettato rientri in un progetto organico di innovazione digitale aziendale lo stesso può ritenersi ammissibile.

7. Buonasera, ho i dubbi elencati:

1- la mia azienda ha sede in Bari ed una fil. a Pescara. La domanda la deve fare direttamente la filiale oppure la sede principale di Bari?

Ai sensi dell'art. 9 "I requisiti soggettivi di ammissibilità" è necessario che alla data della prima liquidazione dell'aiuto l'impresa abbia la sede legale o operativa interessata dall'investimento ubicata nella Regione Abruzzo.

2- Operiamo nel settore sviluppo software innovativo (sviluppo web, APP, marketing, IA, ecc.) , inoltre il nostro progetto ha individuato il settore dei mercati di ortofrutta per cui intende sviluppare un marketplace. **Quale codice Ateco primario deve avere?**

Vedasi risposta a FAQ n. 18 del 05/08/2026

3- una Startup di recente costituzione può partecipare al bando?

Sì

Inoltre i costi da evidenziare nel progetto:

4- costi di abbonamento annuale all'uso di licenze come claude.ai

Sì (canoni di abbonamento pagati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine ultimo per la rendicontazione delle spese)

4- la Fidejussione deve essere presentata già al momento di partecipazione al bando.?

NO

Di quale valore?

Art. 21 "La modalità di erogazione del contributo" l'importo della polizza dovrà essere pari all'importo del contributo anticipato (max 40% del contributo totale concesso).

8. Con riferimento all'Avviso "Intervento 1.2.2 – Digitalizzazione delle PMI" si chiede un chiarimento relativo all'articolo 10 (Progetti Finanziabili) - punto 7:

Le attività a corpo di configurazione e implementazione tecnica di una piattaforma SaaS CRM — comprendenti workflow, automazioni, integrazioni, migrazione dati, dashboard, collaudo e documentazione, con output tecnici verificabili — sono rendicontabili tra i beni strumentali immateriali di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), oppure ricadono tra le consulenze specialistiche soggette al limite del 10% di cui alla lettera c)?

È l'istante, sulla base del progetto presentato, a dover individuare la voce di spesa più idonea a rappresentare il costo di che trattasi. In sede di valutazione la Commissione potrà eventualmente imputare la spesa ad altra voce ritenuta più pertinente.

9. Con la presente siamo a porvi due quesiti sul bando per la digitalizzazione delle imprese, entrambe inerenti alla voce B (RICADUTE IN TERMINI DI AUMENTO DEL FATTURATO E QUOTE DI MERCATO) dei criteri di valutazione di merito dei progetti.

Ingresso in nuovi mercati: quali mercati vengono presi in considerazione? (ad es. estero, nuovo settore?) come dovrà essere dimostrato (quali documenti andranno presentati a sostegno)?

Qualunque nuovo mercato. In caso di controllo potranno essere visionate le pertinenti fatture.

Incremento di fatturato rispetto al fatturato corrente: sulla base di quale documento verrà valutato l'aumento (ad es., dichiarazione IVA)? E quali saranno i periodi presi in considerazione? L'anno di presentazione della domanda, l'anno di svolgimento del progetto o l'anno di conclusione?

La stima dell'incremento di fatturato dichiarato dovrà essere coerente e verosimigliante rispetto al progetto presentato, che il beneficiario è tenuto ad attuare con la massima cura anche dopo la conclusione della fase di finanziamento e per i successivi 3 anni (fase c.d. di stabilità delle operazioni. Sarà preso in considerazione il fatturato dell'anno fiscale successivo alla fase di completamento dell'investimento. Pertanto non potrà essere oggetto di verifica in sede di rendicontazione, ma potrà esserlo in seguito, a fronte di ulteriori controlli da parte della Regione Abruzzo, mediante l'esibizione degli ordinari documenti fiscali e contabili (bilancio di esercizio, dichiarazione dei redditi). Eventuali responsabilità sulla non corretta attuazione del progetto potranno essere contestate e portare alla revoca del contributo.

10. La contatto per richiedere un chiarimento in merito ai requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso "Digitalizzazione delle PMI" – Intervento 1.2.2 del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

Il soggetto interessato alla presentazione della domanda è un **Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto, senza scopo di lucro**, titolare di Partita IVA, con **sede legale in provincia di Rieti (Lazio)**.

Dalla visura camerale l'Ente risulta qualificato come **"soggetto iscritto solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo)"** e non come soggetto iscritto al Registro delle Imprese.

L'Ente dispone tuttavia di una **unità locale attiva nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ)**, regolarmente censita al REA, presso la quale viene esercitata attività di **Casa di Riposo**. Il progetto di digitalizzazione e il relativo investimento verrebbero realizzati **interamente presso tale unità locale situata in Abruzzo**.

Considerato che l'Avviso individua tra i beneficiari le micro, piccole e medie imprese e richiede l'iscrizione e lo stato di attività nel Registro delle Imprese, vorremmo cortesemente sapere se un **Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto, senza scopo di lucro, con sede legale fuori Regione ma**

con unità locale attiva in Abruzzo, titolare di Partita IVA e iscritto esclusivamente al REA, possa essere considerato soggetto ammissibile all'agevolazione, fermo restando naturalmente il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso.

Ai sensi dell'art. 8 "I soggetti beneficiari" Le micro, Piccole e Medie Imprese (mPMI) e le ditte individuali, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT, devono risultare iscritte ed attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente.

11. con riferimento al Bando per la digitalizzazione delle PMI della regione Abruzzo, la cui apertura è prevista per il 21 settembre 2026, vorrei sapere se possono partecipare anche le imprese di recente costituzione.

In particolare, ci riferiamo a un'azienda costituita nel maggio 2026, che non ha ancora depositato alcun bilancio.

Potrebbe cortesemente confermarci se, in presenza di tale situazione, l'impresa può comunque presentare la domanda?

Sì Le micro, Piccole e Medie Imprese (mPMI) e le ditte individuali devono risultare iscritte ed attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT (29 luglio 2026).

12. Con riferimento all'Avviso pubblico Intervento 1.2.2 – "Digitalizzazione delle PMI", e in particolare all'Art. 17, criterio B2 – "Incremento di fatturato rispetto al fatturato corrente", nonché alle risposte alle FAQ n. 9.2 e 9.3 del 5 agosto 2026, si richiede cortesemente di chiarire:

1. quale esercizio o periodo temporale debba essere assunto quale "fatturato corrente" ai fini della determinazione dell'incremento previsto dal criterio B2 (ad esempio ultimo esercizio chiuso/approvato, fatturato dell'esercizio precedente alla domanda, dato infrannuale alla data di presentazione o altro riferimento);
2. entro quale momento o periodo debba risultare effettivamente conseguito e comprovabile l'incremento di fatturato prospettato in domanda: alla conclusione del progetto, alla presentazione della rendicontazione finale, oppure in occasione di eventuali controlli successivi;
3. qualora il progetto venga concluso in un periodo inferiore a dodici mesi, quale criterio temporale debba essere utilizzato per rendere omogeneo il confronto tra il fatturato corrente e quello incrementale.

Il confronto di fatturato avviene tra l'anno fiscale successivo all'investimento e l'anno fiscale precedente l'inizio dell'investimento.

13. in relazione all'Avviso di cui all'oggetto si chiede un chiarimento in relazione all'ARTICOLO 21 'MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO' ovvero, per il primo SAL le fatture devono essere necessariamente quietanzate? Sembra, dalla lettura, che solo per il SAL a saldo debbano esserle.

Tutte le fatture oggetto di rendicontazione, sia a SAL, sia a Saldo, devono essere pagate e quietanzate.

14. con riferimento all'Avviso "Intervento 1.2.2 – Digitalizzazione delle PMI", all'art. 13, comma 3, lettere b) e c), e alla FAQ n. 2 del 5 agosto 2026, si richiede un chiarimento sull'ammissibilità e sulla corretta classificazione delle spese

1. Sviluppo di software personalizzato

L'impresa intende commissionare a un'azienda specializzata esterna lo sviluppo di un software personalizzato per la gestione delle anagrafiche clienti, della documentazione delle relative pratiche e per la gestione sicura dei dati. Non è stata individuata sul mercato una soluzione già disponibile adeguata alle esigenze aziendali: la fornitura riguarderà quindi la realizzazione e la consegna di un software funzionante.

Si chiede se tale spesa possa rientrare nella voce **"beni strumentali immateriali" di cui all'art. 13, comma 3, lettera b)**, oppure debba essere classificata tra le consulenze di cui alla lettera c). In particolare, si chiede se il limite richiamato nella FAQ n. 2 del 05/08/2026 riguardi esclusivamente il caso descritto di prestazioni rese da persone fisiche senza partita IVA oppure anche lo sviluppo su commessa affidato a un'azienda specializzata regolarmente fatturante.

vedasi risposta a FAQ n. 8

2. Realizzazione di un sito web integrato con il gestionale

Nell'ambito del medesimo progetto, l'impresa intende commissionare lo sviluppo di un nuovo sito web finalizzato all'acquisizione di nuovi clienti e integrato con il software gestionale. Anche in questo caso, la spesa riguarda lo sviluppo su commessa e l'integrazione di una soluzione digitale, non l'acquisto di una licenza di un prodotto già esistente.

Si chiede se i costi di realizzazione e integrazione del sito siano ammissibili e in quale voce dell'art. 13 debbano essere imputati, precisando se siano soggetti al limite del 10% previsto per le consulenze.

vedasi risposta a FAQ n. 8

3. Documentazione e distinzione tra sviluppo e consulenza

Qualora lo sviluppo del software e del sito web possa essere classificato tra i beni strumentali immateriali, si chiede quali elementi debbano risultare dal preventivo, dal contratto e dai documenti di rendicontazione per distinguere tali forniture dalle consulenze specialistiche.

Elementi tali da rendere inequivocabile e non interpretativa l'appartenenza a una determinata voce di spesa piuttosto che all'altra.

Si chiede inoltre se siano sufficienti la consegna della soluzione funzionante e l'acquisizione dei relativi diritti d'uso oppure siano richiesti anche il trasferimento della proprietà del software e la consegna del codice sorgente.

Soluzione funzionante e l'acquisizione dei relativi diritti d'uso.

15. Con la presente sono a sottoporre i seguenti quesiti a valere sull'avviso di cui in oggetto:

1. In merito fideiussione bancaria o polizza assicurativa richiesta per l'anticipazione, c'è un facsimile di testo da sottoporre alla banca/assicurazione?

Il modulo di richiesta sarà fornito dall'Amministrazione regionale.

Qual è la durata della fideiussione da considerare?

La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.

2. Rispetto al punto "Possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale o di rating (Environmental Social Governance – ESG - criteria)" è considerata ammissibile la Certificazione a valere sul "Plastic Free Standard - Sistema di Gestione" emessa da ente terzo con relativo audit di verifica?

SI

16. su un progetto complessivo che prevede vari interventi mirati all'implementazione della digitalizzazione come spesa finanziabile è prevista quella di un canone annuo per l'assistenza annuale per tutte le operazioni di aggiornamento dei vari sistemi, esempio spazio cloud, backup dati ecc.

Nel caso di acquisto di abbonamenti per l'utilizzo di licenze software o per servizi di cloud computing o SAAS si osservano le seguenti regole: la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di abbonamento pagati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine ultimo per la rendicontazione delle spese, salvo proroghe, e comprovati da una fattura quietanzata emessa entro il termine di conclusione del progetto o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'abbonamento venga pagato in un'unica soluzione, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dal pagamento dell'intero canone, anche se la durata dell'abbonamento eccede il periodo di realizzazione del progetto e a condizione che tale pagamento avvenga nel suddetto periodo, salvo proroghe.

17. Con la presente, in merito al bando in oggetto si riporta il seguente quesito:

All'articolo 14 "spese non ammissibili" sono riportati mezzi mobili targati o targabili. A tal proposito si chiede di specificare se è ammissibile un drone (organico e funzionale al progetto) che necessita come da normativa di targa.

Si chiede inoltre se sono ammissibili mezzi o attrezzature che non necessitano di targa nella normalità della loro funzione, ma che possono (senza obbligo normativo) essere targati su richiesta e per esigenze specifiche dell'acquirente. In questo ultimo caso qualora ammissibile, l'azienda richiedente deve impegnarsi a non targare lo stesso?

Non sono ammissibili le spese riguardanti tutti i tipi di mezzi mobili targati o targabili.

18. con riferimento all'Avviso pubblico "Intervento 1.2.2 - Digitalizzazione delle PMI", si chiede di conoscere se possa presentare domanda di agevolazione uno studio medico associato, dotato di propria partita IVA e composto da due professionisti.

Entrambi i professionisti risultano regolarmente iscritti all'Ordine professionale competente della Regione Abruzzo; uno di essi è residente in Abruzzo, mentre l'altro risiede fuori regione. Lo studio

ha sede operativa in Abruzzo e l'investimento oggetto della domanda sarebbe realizzato presso tale sede.

Si chiede, in particolare, di chiarire:

- se la residenza fuori regione di uno degli associati possa incidere sull'ammissibilità della domanda;
- se siano richiesti ulteriori requisiti o documenti con riferimento alla forma associata e all'iscrizione dei singoli professionisti all'Ordine.

La sede dell'investimento deve essere ubicata nella Regione Abruzzo.

19. una azienda di logistica vuole realizzare un software in economia utilizzando dipendenti interni che hanno le skills per realizzarlo.

È possibile, in questo caso, finanziare le ore uomo?

NO

20. con riferimento all'Avviso Pubblico "Intervento 1.2.2 - Digitalizzazione delle PMI" si chiede un chiarimento in merito al criterio di valutazione premiale di cui all'art. 16, punto A2) "mPMI localizzate nelle Aree Interne selezionate nell'ambito dell'OP 5 del PR Abruzzo FESR 2021-2027".

Si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale A2, sia sufficiente che l'impresa richiedente disponga di una sede operativa/unità locale attiva in un Comune ricompreso tra le Aree Interne individuate dall'Avviso, oppure se il requisito richieda che sia la sede legale dell'impresa a essere ubicata in uno di tali Comuni.

Si chiede inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima ipotesi, quale documentazione sia necessaria per comprovare la localizzazione della sede operativa/unità locale ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La sede oggetto dell'investimento deve essere ubicata in area interna della Regione Abruzzo. Sarà la Regione a provvedere ad effettuare i necessari controlli.

21. con riferimento all'Avviso pubblico **PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Azione 1.2.2 “Digitalizzazione delle PMI”**, si richiede un chiarimento in merito all'attribuzione della premialità prevista dal **criterio A2 – mPMI localizzata nelle Aree Interne selezionate nell'ambito dell'OP 5 del PR Abruzzo FESR 2021-2027**.

La società ha sede legale nel Comune di **Barisciano (AQ)** e dispone di un'**unità locale regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese nel Comune di San Pio delle Camere (AQ)**. La predetta unità locale risulta già esistente alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Il Comune di **San Pio delle Camere** risulta ricompreso nell'elenco dei Comuni delle Aree Interne allegato all'Avviso.

La società intende presentare un progetto unitario di digitalizzazione dei propri processi aziendali, destinato ad essere utilizzato nell'ambito delle diverse attività e sedi operative dell'impresa, **compresa l'unità locale di San Pio delle Camere**.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se, ai fini dell'attribuzione dei **10 punti previsti dal criterio di premialità A2**, sia sufficiente che l'impresa disponga, alla data di pubblicazione dell'Avviso, di un'unità locale regolarmente iscritta e operativa in uno dei Comuni

ricompresi nelle Aree Interne, ancorché la sede legale sia ubicata in un Comune non incluso nel relativo elenco.

Si chiede inoltre di chiarire se, ai fini del riconoscimento della suddetta premialità, sia necessario che **l'intero investimento** oggetto della domanda sia localizzato presso l'unità locale ricadente nell'Area Interna oppure se il requisito possa ritenersi soddisfatto anche nel caso di un **progetto aziendale integrato utilizzato sia presso la sede legale sia presso l'unità locale situata nell'Area Interna**.

Ai sensi dell'art. 10 "I progetti finanziabili" comma 3 "Gli investimenti devono essere realizzati presso la sede legale o un'unità locale dell'impresa richiedente, ubicata nel territorio della Regione Abruzzo".

22. In relazione al bando di cui all'oggetto, nelle pagine 3 e 4 della domanda da predisporre, viene chiesto di descrivere sinteticamente i seguenti elementi:

- Innovatività dell'idea e delle soluzioni tecnologiche (*max 500 caratteri*);
- Miglioramento delle strategie di e-commerce (*max 500 caratteri*);
- Processi digitali di valorizzazione di marchi e segni distintivi – "branding" (*max 500 caratteri*);
- Proposta progettuale (*max 5.000 caratteri*).

Si chiede in merito se nei "max 500 caratteri" devono essere considerati inclusi o esclusi gli spazi vuoti.

Sono ricompresi anche gli spazi bianchi.

23. con riferimento all'Avviso pubblico "Intervento 1.2.2 – Digitalizzazione delle PMI", si richiede un chiarimento in merito all'ammissibilità e alla corretta classificazione di una spesa relativa alla realizzazione di un software personalizzato.

Nello specifico, l'impresa intende affidare ad un soggetto esterno esperto in ambito informatico, persona fisica non titolare di partita IVA, la progettazione e realizzazione di un software sviluppato ad hoc sulle specifiche esigenze aziendali.

Il soggetto incaricato svolgerebbe l'attività nell'ambito di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, rilasciando al committente apposita ricevuta/documentazione fiscalmente prevista per tale tipologia di rapporto.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Avviso, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

1. Documento giustificativo della spesa. Una ricevuta relativa ad una prestazione di lavoro autonomo occasionale, regolarmente predisposta ai fini fiscali, accompagnata dal relativo contratto/incarico e dal pagamento effettuato con modalità tracciabile, può essere considerata un "documento contabile equivalente fiscalmente valido" ai fini dell'ammissibilità e della rendicontazione della spesa prevista dal bando?

SI

2. Realizzazione di software personalizzato. Tra le spese ammissibili di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), sono ricompresi i beni strumentali immateriali, tra cui i software. Si chiede pertanto se

sia ammissibile non soltanto l'acquisto di un software già esistente, ma anche la realizzazione ex novo di un software personalizzato sviluppato specificamente per l'impresa beneficiaria, purché coerente e funzionale al progetto di digitalizzazione presentato.

SI

3. Corretta classificazione della spesa e limite del 10%. Nel caso in cui il software venga sviluppato ad hoc da un soggetto esterno e, una volta ultimato, costituisca un bene autonomamente utilizzabile dall'impresa e venga contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali, si chiede di chiarire se la relativa spesa:
4. possa essere classificata come bene strumentale immateriale – software, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), e quindi non sia soggetta al limite del 10% previsto per le consulenze; oppure 2. debba comunque essere qualificata come servizio di consulenza specialistica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. c), con conseguente applicazione del limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile.

Vedasi risposta a FAQ n. 8

24. in riferimento al bando in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) chiarire come viene valutato il criterio di valutazione a.1 "Miglioramento delle strategie di ecommerce", qualora il progetto presentato non faccia riferimento alla tipologia indicata ai punti a), b) o c) comma 7) Art. 10 dell'avviso, ma rientri in uno dei punti d) e) o f).

Premesso che la valutazione delle istanze è prerogativa esclusiva della Commissione, l'ipotesi rappresentata verosimilmente non determinerà l'attribuzione di punteggio.

- 2) fornire il medesimo chiarimento in merito al criterio di valutazione a.2 "Processi digitali di valorizzazione di marchi e segni distintivi", qualora il progetto presentato riguardi l'implementazione di soluzioni di cybersicurezza e protezione dei dati.

Premesso che la valutazione delle istanze è prerogativa esclusiva della Commissione, l'ipotesi rappresentata verosimilmente non determinerà l'attribuzione di punteggio.

25. chiede di conoscere l'orientamento di codesto Servizio sui seguenti quesiti.

Quesito 1. Documentazione delle spese estere sostenute dopo l'istanza e prima del CUP La scrivente prevede di perfezionare, successivamente alla presentazione dell'istanza e quindi in periodo di ammissibilità ai sensi dell'art. 13 comma 1, forniture di licenze software presso operatori esteri, in epoca anteriore all'adozione della determina di concessione e all'assegnazione del CUP di cui all'art. 19.

Tali forniture presentano tre caratteristiche fra loro concorrenti: il CUP richiesto dall'art. 22 non è ancora esistente al momento dell'emissione del documento; la fattura, essendo emessa da soggetto non stabilito, non transita dal Sistema di Interscambio; la fornitura avviene per via elettronica, senza introduzione di beni nel territorio doganale, e non genera pertanto la bolla doganale richiesta dall'art. 21 comma 3 e dall'art. 22 comma 5.

Poiché l'art. 22 commi 3 e 4 sanziona con la riduzione o l'annullamento dell'agevolazione l'omessa apposizione della dicitura prescritta, si chiede di indicare la procedura ritenuta idonea per tali

documenti, con particolare riferimento all'ammissibilità dell'annotazione apposta sull'originale estero, all'inserimento della dicitura nel documento di integrazione trasmesso al Sistema di Interscambio con tipo documento TD17, e alla documentazione sostitutiva della bolla doganale non esistente.

Nel premettere che il bando è lex specialis della presente procedura pubblica, vincolante sia per l'Amministrazione, sia per i partecipanti, è l'istante a dover valutare l'opportunità di acquisire forniture di licenze software così come descritto, stati le ricordate prescrizioni dell'avviso.

Quesito 2. Imputazione delle componenti tecnologiche del progetto Il progetto realizza un canale digitale di commercializzazione dei servizi della scrivente (richiesta preventivo, gestione dell'incarico, pagamento via internet, etc.), ai sensi dell'art. 10 comma 7 lettera a).

Parte integrante e non separabile del medesimo progetto sono le componenti tecnologiche che alimentano il canale, ossia le licenze specialistiche di analisi e trattamento dei dati, da cui derivano gli elaborati resi disponibili al cliente attraverso la piattaforma, e l'attrezzatura di isolamento e protezione dei dispositivi acquisiti, necessaria a garantire l'integrità del dato lungo il processo digitalizzato. Nessuna di tali componenti è riconducibile a singole postazioni di lavoro né suscettibile di impiego ordinario al di fuori del progetto.

Si chiede conferma della corretta imputazione di dette componenti all'art. 13 comma 3 lettere a) e b), quali beni strumentali funzionali alle tipologie di intervento di cui all'art. 10 comma 7 lettere b) ed f).

Il riscontro ai quesiti che precedono è funzionale alla corretta predisposizione dell'istanza e del piano economico, nonché al rispetto degli adempimenti documentali richiesti in sede di rendicontazione.

Vedasi risposta a FAQ n. 8

26. quesito in relazione alla individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della fidejussione di cui all'articolo 21 dell'Avviso

Ai sensi del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR b2021-2027 la Regione provvederà a verificare presso la compagnia assicurativa/istituto bancario l'effettivo rilascio della polizza, e la regolare iscrizione dell'istituto emittente negli elenchi preposti, tramite le banche dati esistenti (Banca d'Italia, IVASS, etc.) la corretta applicazione del Decreto n. 31 del 19.01.2018, nonché l'autenticità e la regolarità della polizza stessa.

27. con riferimento all'Avviso PR Abruzzo FESR 2021-2027 – Azione 1.2.2 "Digitalizzazione delle PMI", la scrivente OneLogic S.r.l. chiede un chiarimento preventivo in merito al requisito territoriale previsto dall'Avviso.

La società:

- ha sede legale fuori dalla Regione Abruzzo;
- dispone di una unità locale regolarmente iscritta e attiva nel Comune dell'Aquila;
- svolge attività di consulenza informatica;
- adotta prevalentemente modalità di lavoro da remoto.

La società sta valutando la presentazione di un progetto di digitalizzazione riferito all'unità locale abruzzese, avente ad oggetto principalmente soluzioni software, cloud, SaaS, sistemi di intelligenza artificiale, automazione dei processi aziendali, gestione commerciale e integrazione dei sistemi informativi.

Poiché, per la natura dell'attività e degli investimenti previsti, l'utilizzo delle soluzioni digitali non richiede necessariamente la presenza continuativa del personale presso i locali fisici dell'unità locale, chiediamo cortesemente conferma dei seguenti punti.

1. È corretto ritenere ammissibile una PMI con sede legale fuori Abruzzo che disponga, alla data prevista dall'Avviso, di una unità locale regolarmente iscritta e attiva in Abruzzo, purché il progetto di investimento sia riferito a tale unità locale?

SI

2. Nel caso di investimenti immateriali quali software, SaaS, cloud, AI e piattaforme digitali, il requisito di localizzazione dell'investimento presso l'unità locale abruzzese può ritenersi soddisfatto anche qualora tali strumenti siano utilizzati dal personale prevalentemente in modalità di lavoro da remoto?

SI

3. Ai fini dell'ammissibilità, è richiesta una presenza fisica continuativa di personale presso l'unità locale interessata dall'investimento oppure è sufficiente che l'unità locale sia effettivamente attiva, regolarmente iscritta e costituisca il riferimento organizzativo e operativo del progetto finanziato?

È sufficiente che l'unità locale sia effettivamente attiva, regolarmente iscritta e costituisca il riferimento organizzativo e operativo del progetto finanziato.

4. In caso di risposta positiva, quali elementi documentali ritiene l'Amministrazione idonei a dimostrare il collegamento tra l'investimento digitale e l'unità locale abruzzese?

Idonea documentazione amministrativa e contabile.

5. Si chiede infine conferma che la sede legale fuori Regione non costituisca, di per sé, causa di inammissibilità qualora tutti gli investimenti oggetto di agevolazione siano riferiti all'unità locale situata in Abruzzo.

Si conferma quanto asserito.

28. in merito al bando in oggetto, si chiede se sia possibile accedervi nel caso di abbonamenti a servizi di cloud computing o SAAS già stipulati nel 2025, considerando come spesa agevolabile esclusivamente i canoni che saranno fatturati e pagati nel periodo tra la data di presentazione del progetto e il termine di rendicontazione.

Nel caso di acquisto di abbonamenti per l'utilizzo di licenze software o per servizi di cloud computing o SAAS si osservano le seguenti regole: la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di abbonamento pagati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine ultimo per la rendicontazione delle spese, salvo proroghe, e comprovati da una fattura quietanzata emessa entro il termine di conclusione del progetto o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente.

29. Il bando si rivolge a liberi professionisti con partita IVA, esercenti professioni regolamentate per le quali sia prevista l'iscrizione in un albo professionale.

Essendo Pilota di Droni una professione non regolamentata da un ordine ma disciplinata da ENAC/EASA e dalla Legge 4/2013, si richiede se l'iscrizione a un'associazione professionale inserita negli elenchi del MIMIT soddisfi il requisito richiesto.

Ai sensi dell'art. 8 "I soggetti beneficiari" possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso i liberi professionisti con partita IVA, esercenti professioni regolamentate per le quali sia prevista l'iscrizione in un albo professionale.

30. Nel caso di un'impresa che abbia registrato nell'ultimo esercizio un incremento di fatturato determinato principalmente da una commessa straordinaria e non ricorrente, ai fini della valorizzazione dell'incremento di fatturato atteso conseguente all'investimento, è possibile utilizzare quale riferimento un valore di fatturato prospettico normalizzato rispetto a tale evento straordinario, oppure deve essere necessariamente preso come riferimento il fatturato dell'ultimo esercizio chiuso?

Il confronto di fatturato avviene tra l'anno fiscale successivo all'investimento e l'anno fiscale precedente l'inizio dell'investimento.

31. La promozione per promuovere esclusivamente il progetto rientra nelle spese ammissibili?

Si solo se strettamente funzionali alla realizzazione tecnica del progetto di digitalizzazione.

- in quali voci di spesa va in progetto e in fase di rendicontazione?

È l'istante, sulla base del progetto presentato, a dover individuare la voce di spesa più idonea a rappresentare il costo di che trattasi. In sede di valutazione la Commissione potrà eventualmente imputare la spesa ad altra voce ritenuta più pertinente.

- le attività di digital marketing strettamente connesse al progetto rientrano tra le spese ammissibili?

Sì, solo se strettamente integrate con il progetto di digitalizzazione e finalizzate all'attivazione o al miglioramento di canali digitali di vendita, acquisizione clienti, gestione contatti, tracciamento delle conversioni, marketing automation, CRM, analytics o strumenti equivalenti.

- Si conferma che i processi digitali di valorizzazione di marchi sono le attività di digital marketing?

Sono una forma di digital marketing

32. avrei necessità di chiarimenti sui seguenti aspetti:

- **sede operativa:** da quanto previsto dal bando, è possibile aprire la sede operativa anche successivamente alla presentazione della domanda e, nello specifico, entro la prima erogazione del contributo. In tal caso, quali titoli di disponibilità della sede occorre presentare?

Al momento della presentazione dell'istanza non è richiesto nessun titolo di disponibilità. Successivamente, entro la prima erogazione del contributo, la sede operativa interessata dall'investimento e ubicata nella Regione Abruzzo dovrà risultare dalla visura camerale.

- **coworking:** è ammessa la possibilità di utilizzare uno spazio di coworking come sede operativa?

La sede operativa interessata dall'investimento e ubicata nella Regione Abruzzo dovrà risultare dalla visura camerale.

- **polizza catastrofale:** è necessario che l'impresa sia in possesso della polizza contro i rischi catastrofali ai fini della partecipazione alla misura?

NO

- **amministratore e partecipazione in altre società:** è ammessa la partecipazione di un amministratore che, contestualmente, risulti socio di un'altra compagine sociale? In tale eventualità, possono partecipare alla misura entrambe le società?

Può presentare istanza di agevolazione ogni micro, Piccola e Media Impresa (mPMI), incluse le ditte individuali, che alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT (29/07/2026), sia iscritta e attiva nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

fornitori: è ammessa la partecipazione di un amministratore che, contestualmente, risulti socio di un'altra compagine sociale che fa fornitura alla beneficiaria?

Può presentare istanza di agevolazione ogni micro, Piccola e Media Impresa (mPMI), incluse le ditte individuali, che alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT (29/07/2026), sia iscritta e attiva nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

- **percentuale di contributo:** considerato che le agevolazioni sono concesse in regime de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, e che il contributo può essere riconosciuto nelle percentuali del 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% o 70%, è libera la scelta della percentuale da richiedere?

SI

- La restante quota, che dovrà essere sostenuta con mezzi propri, in quale fase e con quali modalità dovrà essere dimostrato l'effettivo utilizzo dei mezzi propri e quanta parte di essi?

La copertura integrale dell'investimento, tramite contributo e mezzi propri, risulterà in fase di rendicontazione delle spese.

- **storico dell'impresa:** per poter partecipare alla misura, è necessario che le imprese abbiano uno storico pregresso in termini di progetto o possono partecipare anche imprese di recente costituzione?

Può presentare istanza di agevolazione ogni micro, Piccola e Media Impresa (mPMI), incluse le ditte individuali, che alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT (29/07/2026), sia iscritta e attiva nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

- **ubicazione della sede operativa:** con riferimento al PDF pubblicato sul vostro sito e che allego per comodità alla presente, contenente l'elenco dei Comuni interessati, vorrei chiedere se la presenza della sede operativa in tali Comuni comporti esclusivamente il riconoscimento di una premialità oppure se, ai fini dell'ammissibilità, sia necessario che la sede operativa sia ubicata necessariamente in uno dei Comuni indicati nel documento.

La sede operativa nelle aree interne deve risultare dalla visura camerale alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT (29/07/2026). Tale condizione non è requisito di accesso al bando, ma determina l'attribuzione del previsto punteggio.

33. Con riferimento all'Avviso "Digitalizzazione delle PMI – PR FESR Abruzzo 2021-2027", si chiede di chiarire se possa essere considerato ammissibile l'acquisto di un **escavatore nuovo dotato nativamente di tecnologie digitali avanzate**, quali sistemi **IoT, sensoristica, geolocalizzazione, telemetria, connettività cloud, acquisizione e trasmissione automatica dei dati di funzionamento e monitoraggio da remoto**.

Il bene sarebbe inserito in un progetto organico di digitalizzazione dei processi aziendali e consentirebbe la raccolta, elaborazione e condivisione dei dati relativi all'utilizzo della macchina, ai consumi, alle ore di lavoro, alla manutenzione e alla produttività, con integrazione con i sistemi informativi aziendali.

Alla luce dell'**art. 13, comma 3, lett. a)**, che ammette beni strumentali materiali, macchinari, hardware e tecnologie digitali, e dell'**art. 10, comma 7, lett. f)**, relativo a IoT, sensoristica, tracciabilità, automazione e integrazione applicativa, si chiede se **l'intero costo dell'escavatore possa essere considerato spesa ammissibile**, in quanto bene strumentale nel quale la componente digitale è integrata e funzionale al progetto, oppure se l'agevolazione debba essere limitata esclusivamente alla componente tecnologica/digitale installata sul mezzo.

Premesso che la valutazione delle istanze è prerogativa esclusiva della Commissione, la quale determina l'ammissibilità o meno di una proposta progettuale, l'acquisto di beni strumentali materiali è possibile, all'interno di un progetto di digitalizzazione complessivo, solo se strettamente necessari alla realizzazione dello stesso.

34. con riferimento all'Avviso pubblico "Intervento 1.2.2 - Digitalizzazione delle PMI", si chiede di conoscere se possa presentare domanda di agevolazione uno studio medico associato, dotato di propria partita IVA e composto da due professionisti.

Entrambi i professionisti risultano regolarmente iscritti all'Ordine professionale competente della Regione Abruzzo; uno di essi è residente in Abruzzo, mentre l'altro risiede fuori regione. Lo studio ha sede operativa in Abruzzo e l'investimento oggetto della domanda sarebbe realizzato presso tale sede.

Si chiede, in particolare, di chiarire:

se la residenza fuori regione di uno degli associati possa incidere sull'ammissibilità della domanda;
NO

se siano richiesti ulteriori requisiti o documenti con riferimento alla forma associata e all'iscrizione dei singoli professionisti all'Ordine.

NO

35. Dalla lettura dell'Avviso risulta quanto segue:

— l'Art. 9, comma 6, lett. e) indica il possesso di "sede legale o operativa, interessata dall'investimento, ubicata nella Regione Abruzzo" tra i requisiti da possedere alla data della prima liquidazione dell'aiuto;

— l'Art. 27, comma 1, lett. g) prevede la revoca del contributo in caso di "mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – di una sede nel territorio".

La nostra lettura è che il requisito della sede in Abruzzo non debba necessariamente sussistere né alla data di pubblicazione dell'Avviso né alla data di presentazione della domanda, ma sia sufficiente che l'unità locale sia aperta e attiva entro la data della prima liquidazione del contributo.

Data la numerosità delle imprese coinvolte, Le saremmo davvero grati se potesse confermarci con la massima precisione possibile:

1. Se sia corretto che un'impresa con sede legale fuori Abruzzo possa presentare istanza a valere sul presente Avviso avendo già aperto l'unità locale abruzzese entro la data di avvio dello sportello (21 settembre 2026), e se, in via generale, sia comunque ammesso – per le imprese che non riuscissero a rispettare questa tempistica – aprire l'unità locale anche successivamente alla presentazione della domanda, purché la sede risulti attiva entro la data della prima liquidazione dell'aiuto.

SI

2. Quale documentazione sia richiesta, in concreto, per comprovare l'apertura e l'operatività dell'unità locale al momento della prima liquidazione (es. visura camerale aggiornata, contratto di locazione/comodato, utenze attivate).

Visura camerale.

36. Con riferimento al criterio di valutazione di cui all'art. 17, comma 6, "Incremento di fatturato rispetto al fatturato corrente", si chiede di chiarire:

1. quale esercizio o periodo debba essere assunto come "fatturato corrente" ai fini della domanda;

Il confronto di fatturato avviene tra l'anno fiscale successivo all'investimento e l'anno fiscale precedente l'inizio dell'investimento.

2. rispetto a quale esercizio o periodo debba essere misurato l'incremento prospettato;

la stima dell'incremento di fatturato sarà fatta dall'istante in funzione del completamento del progetto e della sua messa a regime.

3. entro quale momento l'incremento debba risultare realizzato e comprovabile, considerato che il progetto può essere completato entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria e che gli effetti economici dell'investimento potrebbero manifestarsi pienamente solo nell'esercizio successivo alla sua messa in esercizio; quali documenti/dati saranno utilizzati per verificarne il raggiungimento?

Vedi FAQ n. 9

37. La nostra impresa è una società semplice agricola, con sede nel Comune di Collelongo (AQ), iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese come impresa agricola, con codice ATECO primario 01.28.00 -Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche.

L'impresa, oltre alla produzione agricola primaria di lavanda ed elicriso, produce e commercializza prodotti derivati, quali oli essenziali e idrolati, e commercializza inoltre prodotti trasformati realizzati da imprese terze per nostro conto utilizzando anche materie prime aziendali, tra cui prodotti cosmetici e alimentari.

Il progetto che intendiamo candidare all'Avviso non riguarda investimenti nella produzione agricola primaria, ma esclusivamente la digitalizzazione dell'attività di commercializzazione attraverso la realizzazione di una nuova piattaforma e-commerce, finalizzata alla vendita online dei prodotti trasformati, con catalogo digitale, gestione ordini, pagamenti online e gestione dei clienti.

Considerato quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4 dell'Avviso, con particolare riferimento alle imprese operanti contemporaneamente in settori esclusi e in settori ammessi e alla possibilità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, chiediamo cortesemente di chiarire:

se una società semplice agricola avente codice ATECO primario 01.28.00 possa essere ammessa all'agevolazione qualora il progetto riguardi esclusivamente la digitalizzazione dell'attività di commercializzazione dei prodotti trasformati e non la produzione agricola primaria;

in caso affermativo, se sia necessario che l'attività di trasformazione/commercializzazione risulti da uno specifico codice ATECO secondario nella visura camerale;

qualora tale codice ATECO secondario sia necessario, se lo stesso possa essere inserito/attivato prima della presentazione della domanda di agevolazione, oppure debba risultare già presente alla data di pubblicazione dell'Avviso;

quali modalità di separazione delle attività o distinzione dei costi siano considerate idonee ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 4.

Vedasi risposta a FAQ n. 18 del 05/08/2026. Si precisa inoltre che il requisito soggettivo per la partecipazione (nel caso di specie l'eventuale ATECO secondario ammissibile) deve essere posseduto e risultante da visura camerale alla data di pubblicazione del bando sul BURAT (29/07/2026).

38. Il progetto di investimento deve necessariamente essere realizzato in 12 mesi? È possibile richiedere una proroga? Se sì, quando deve essere richiesta?

Ai sensi dell'art. 20 "La realizzazione del progetto di investimento", comma 4, "I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti, salvo concessione di una proroga, di massimo di 3 (tre) mesi e per una sola volta nel corso del progetto, previa istanza motivata, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza naturale prevista, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

39. L'iscrizione alla CCIAA per le mPMI e all'albo per i professionisti quando deve essere fatta?

L'iscrizione in CCIAA per le imprese e all'albo per i liberi professionisti deve essere sussistente alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT (29/07/2026).